

## Regime di cassa



La **legge di Bilancio 2017** ha introdotto il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle **imprese minori** assoggettate a **contabilità semplificata**. In particolare, dal 1° gennaio 2017, tutte le imprese in contabilità semplificata passano **automaticamente** dal **regime** di competenza a quello **di cassa** ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Si tratta di un passaggio obbligatorio a cui non è possibile rinunciare, a meno che non si opti per la contabilità ordinaria.

Con il nuovo principio di cassa, le imprese minori in contabilità semplificata **calcolano l'imponibile** come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Rispetto al passato, entra nel computo dell'imponibile anche il valore normale dei **beni destinati al consumo personale o familiare** dell'imprenditore, mentre vengono escluse le **esistenze** e le **rimanenze**.

Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il nuovo criterio di cassa, che vale non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche **ai fini IRAP**, comporta **maggiori oneri contabili** tra cui la tenuta di appositi registri cronologici incassi e pagamenti.

---

## COS'È

---

VECCHIE E NUOVE REGOLE A CONFRONTO - 27 OTTOBRE 2016

## Legge di Bilancio 2017: nuovo regime di cassa per le imprese semplificate

*di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Francavilla Fontana*

Regime di cassa per tutte le imprese in contabilità semplificata e semplificazioni contabili per le annotazioni dei componenti positivi e negativi di reddito: si riassume così l'intervento che la legge di Bilancio 2017 intende attuare per i contribuenti di minori dimensione, i cui limiti di ricavi per accedere al regime semplificato, però, non cambiano. Come cambieranno, invece, le regole di tassazione e i relativi adempimenti per queste imprese? Per comprenderlo è utile il confronto tra le regole attuali e quelle che troveranno applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Nella legge di Bilancio 2017 si trovano importanti novità per le imprese in **contabilità semplificata**. Tra queste, il **cambio di rotta** sul principio di determinazione del reddito per questi contribuenti passando dall'attuale **principio di competenza** a quello di **cassa**.

**Leggi anche Reddito d'impresa, da competenza a cassa: quali conseguenze?**

Strettamente connessa a tale novità è la revisione delle **regole contabili** da seguire per chi rientra in tale regime (i cui limiti di ricavi non subiscono variazioni), improntata alla semplificazione dei registri e delle relative annotazioni.

In attesa di conoscere nel dettaglio le nuove norme, che dovrebbero trovare applicazione a partire dal periodo d'imposta **successivo al 31 dicembre 2016**, è possibile iniziare a capire come, operativamente, cambieranno le regole di tassazione e i relativi adempimenti per queste imprese e il modo migliore per farlo è quello di confrontare le regole attuali con quelle in divenire.

## Limiti per il regime semplificato

### Regole attuali

Il regime di contabilità semplificata, nella veste attuale, si applica, a prescindere dall'attività svolta, alle **imprese individuali** (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e quelle esercitate sotto forma di **società di persone e assimilate** che, nell'anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti (art. 18, D.P.R. n. 600/1973):

- **400.000 euro**, nel caso di attività di prestazione di servizi;

- **700.000 euro**, negli altri casi.

I soggetti che esercitano **attività miste**, di produzione di servizi e di beni, devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall'attività **prevalente**. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.

### Nuove regole

Tali **limiti non cambiano**. Infatti, si rientra nel regime semplificato se si è sotto le soglie di 400.000 (o 700.000 euro), solo che ci si riferirà non più ai **ricavi** "conseguiti", ma a quelli "**percepiti**" in un anno intero ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del principio di competenza.

## Regole di tassazione

### Regole attuali

Dal punto di vista della tassazione, attualmente, la determinazione del reddito è data dalla **contrapposizione** tra determinati ricavi e proventi, da un lato, e determinati costi, dall'altro, applicando il **principio di competenza** (principio "tradizionale" con cui si determinano i redditi d'impresa).

Volendo sintetizzare, i **componenti positivi** sono:

- ricavi
- plusvalenze
- sopravvenienze attive
- dividendi e interessi
- proventi immobiliari
- rimanenze finali

Invece, tra i **componenti negativi** si annoverano:

- esistenze iniziali
- spese per lavoro
- interessi passivi
- oneri fiscali e contributivi e oneri di utilità sociale
- minusvalenze e sopravvenienze passive
- quote di ammortamento
- accantonamento di quiescenza e previdenza
- spese relative a più esercizi.

Inoltre, per queste imprese, i costi, concernenti **contratti a corrispettivi periodici**, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'art. 109, comma 2, lettera b), **TUIR**, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio.

Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a 1.000 euro.

### **Nuove regole**

Con le nuove regole, si parte dal presupposto che il reddito viene determinato come differenza tra componenti positivi "**percepiti**" e spese "**sostenute**" nel periodo d'imposta. Pertanto, come già detto, il **principio di cassa** prende il posto di quello di competenza.

Ciò comporta alcune modifiche ai componenti positivi e negativi sopra elencati, dettate per garantire il corretto **passaggio** dal vecchio al nuovo sistema di tassazione.

In particolare, viene previsto che:

- il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove regole dovrà essere ridotto dell'importo delle **rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza (ciò perché, con le nuove regole diventano non più applicabili le disposizioni sulla determinazione delle esistenze iniziali e finali di magazzino);
- al fine di evitare **salti o duplicazioni** di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il nuovo principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (si assiste quindi alla **sterilizzazione** di tali componenti di reddito).

Scompare anche la disposizione specifica relativa ai contratti a corrispettivi periodici di cui si è detto sopra, mentre trovano conferma le attuali regole specifiche per gli agenti e rappresentanti

di commercio e per gli autotrasportatori (art. 66, commi 4 e 5, TUIR).

## Adempimenti contabili

### Regole attuali

Passando alle regole contabili, il regime semplificato, come attualmente delineato, consiste **nell'esonero dalla tenuta di tutti i registri obbligatori**, ad eccezione dei registri IVA e del registro beni ammortizzabili, qualora si vogliono portare in deduzione gli ammortamenti.

I soggetti in contabilità semplificata possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili, se le annotazioni sono effettuate sul registro IVA acquisti.

Le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, vanno separatamente annotate, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA, nel registro acquisti, se si tratta di componenti negativi, oppure nel registro fatture emesse, se si tratta di componenti positivi.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il registro degli acquisti deve essere **integrato** con l'ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d'imposta e con tutte le scritture di rettifica necessarie per la determinazione del reddito di competenza (ratei, risconti, accantonamento al TFR, etc.).

I contribuenti in contabilità semplificata possono annotare tali spese cumulativamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino effettivamente erogate e correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.

### Nuove regole

Partendo da tale situazione, con le nuove regole si assiste ad una **semplificazione degli obblighi contabili**. Infatti è prevista la tenuta di un apposito registro in cui annotare, **cronologicamente**, i ricavi percepiti indicando per ciascun **incasso**:

- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Un **altro registro**, invece, deve essere adibito all'annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le **spese sostenute** nell'esercizio.

Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ad esempio, gli ammortamenti), l'annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di un **maggior termine**, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

È possibile **non tenere i registri cronologici** purché le annotazioni relative ad operazioni non soggette ad IVA, siano effettuate, separatamente, nei **registri IVA** (fatture emesse/corrispettivi e acquisti).

Se l'incasso o il pagamento non è avvenuto nell'anno di registrazione, al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nei registri deve essere riportato l'importo **complessivo** dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Infine è prevista una ulteriore **semplificazione**: previa opzione, vincolante per almeno un

triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA **senza operare** annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti **coincida** con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

SI APPLICA UN CRITERIO MISTO - 05 GENNAIO 2017

## Imprese “minori” e determinazione del reddito: cassa o competenza?

*di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma*

La legge di Bilancio del 2017 ha previsto l'introduzione del regime di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle imprese minori assoggettate a contabilità semplificata. Non è però del tutto abbandonata l'applicazione del principio di competenza. La determinazione del reddito di impresa dovrà, infatti, essere effettuata secondo un criterio misto, in parte di cassa ed in parte tenendo conto dei proventi e dei costi maturati nel corso dell'esercizio. L'impresa che vuole continuare ad applicare la disciplina previgente deve esercitare l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria. Quali le deroghe ammesse all'applicazione del nuovo principio?

L'art. 1, commi 17 e seguenti della legge di Bilancio del 2017 ha previsto, per le imprese “minori”, l'introduzione del **regime di cassa**.

E' stato modificato l'art. 66 del TUIR e dal 1° gennaio 2017 il reddito deve essere determinato effettuando la differenza tra i ricavi percepiti di cui all'art. 85 e le spese sostenute nel periodo stesso. Devono essere tenuti in considerazione anche gli altri proventi di cui all'art. 89 del TUIR a condizione che siano stati effettivamente incassati nel corso del periodo d'imposta.

Deve però osservarsi come il legislatore non abbia inteso “abbandonare” completamente l'applicazione del **principio di competenza**. La determinazione del reddito di impresa dovrà essere effettuata secondo un criterio “misto”, cioè in parte di cassa ed in parte tenendo conto dei proventi e dei costi maturati nel corso dell'esercizio.

L'applicazione del nuovo criterio è obbligatoria. Pertanto se l'impresa intende continuare ad applicare la disciplina previgente dovrà esercitare l'**opzione** per la tenuta della **contabilità ordinaria**.

La prima deroga al nuovo principio è prevista dal testo novellato dell'art. 66, comma 1, secondo periodo del TUIR. La differenza determinata con i criteri sopra indicati deve essere aumentata dei ricavi di cui all'art. 57 del TUIR, dei proventi di cui all'art. 90, comma 1, delle plusvalenze, e delle sopravvenienze attive. Invece concorrono in diminuzione del reddito le **sopravvenienze passive** e le **minusvalenze**.

Le ragioni della deroga sono intuibili. I ricavi dovuti alle operazioni di autoconsumo non danno mai luogo alla percezione di un corrispettivo. Pertanto, se il legislatore non avesse previsto espressamente l'eccezione, questo componente reddituale sarebbe risultato sempre escluso dalla tassazione.

La medesima ragione riguarda i **proventi immobiliari** di cui al citato art. 90, comma 1. Si tratta delle rendite catastali relative agli immobili diversi dai cespiti strumentali o dai c.d. beni merce.

Gli **immobili “patrimonio”** concorrono alla formazione del reddito di impresa considerando tra i componenti positivi di reddito la rendita catastale. Si tratta, evidentemente, di un componente forfetario di tipo figurativo che non potrà mai essere incassato. Pertanto anche in questo caso la deroga espressa al principio di cassa è stata necessaria al fine di evitare che i predetti proventi fossero in ogni caso esclusi dalla tassazione.

Per quanto riguarda le plusvalenze e le sopravvenienze si può ritenere che la conferma dell'applicazione del principio di competenza sia dovuta in ragione della loro straordinarietà.

Ulteriori deroghe sono previste dall'art. 66, comma 3 del TUIR. Tuttavia i criteri di imputazione temporale dei singoli componenti reddituali non sono così evidenti. L'interprete dovrà verificare i contenuti delle singole disposizioni richiamate dalla norma in rassegna, per comprendere quali siano i **criteri applicabili**. In alcuni casi sarà possibile scegliere indifferentemente tra l'applicazione del principio di cassa o di competenza, ma la scelta sarà possibile solo sulla base di una specifica previsione normativa.

Si consideri, ad esempio, l'art. 108 del TUIR, menzionato espressamente dall'art. 66 comma 3. Tale norma disciplina i **criteri di deduzione** dei costi "pluriennali". Il comma 1 dispone che "Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi".

Il contribuente può quindi scegliere se imputare il costo in un'unica soluzione al periodo d'imposta durante il quale è stato effettuato il relativo pagamento ovvero, in alternativa, suddividere la **deduzione del costo** in cinque annualità (cinque quote costanti).

Viceversa, il successivo comma 3 prevede che "Le spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". In questo caso la scelta del legislatore è stata completamente diversa e l'unico criterio di imputazione del costo è quello di competenza temporale.

Ad esempio una **società di persone in contabilità semplificata**, obbligata ad effettuare la determinazione del reddito in base al principio di cassa, non può considerare in deduzione in un'unica soluzione le spese sostenute in sede di costituzione. Sarà necessario, quindi, determinare la quota imputabile all'esercizio e considerare in deduzione solo il relativo importo.

L'attività degli operatori non sarà agevole in quanto, a seconda del singolo componente reddituale, il principio di cassa potrà subire specifiche deroghe.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

PER LE IMPRESE MINORI - 10 GENNAIO 2017

## Regime di cassa: a chi conviene?

*di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma*

Rinvio della tassazione al momento dell'incasso dei ricavi, maggiori oneri amministrativi, gestione delle rimanenze: sono alcuni degli elementi - positivi e negativi - che scaturiscono dall'applicazione del nuovo regime di cassa, in vigore dal 2017 per le imprese di minori dimensioni. Per quali soggetti il nuovo regime può essere più conveniente? I contribuenti che

esercitano un'attività di commercio al minuto IVA non dovrebbero ottenere né benefici, né subire un aggravio di oneri, a condizione di esercitare un'attività avente ad oggetto prestazioni di servizi. Problemi più rilevanti potranno esserci, invece, per i contribuenti, presumibilmente gli esercenti attività di commercio all'ingrosso, che hanno un elevato ammontare di scorte in giacenza al 31 dicembre 2016. Vantaggi sicuri, infine, per quanti lavorano prevalentemente con la Pubblica amministrazione.

L'applicazione del **regime di cassa** per le imprese di modeste dimensioni, in vigore **dal 1° gennaio 2017** (nuovo testo dell'art. 66 TUIR), ha dato luogo ad **opinioni contrastanti**.

In alcuni casi il regime è stato ritenuto favorevole, rinviando al momento dell'incasso dei ricavi l'applicazione dell'IRPEF. Altri autori hanno ritenuto che il vantaggio rappresentato dal risparmio fiscale, o più correttamente dal rinvio della tassazione, sia minimo. Questo beneficio viene ampiamente compensato (in negativo) dai **maggiori oneri amministrativi** che inevitabilmente finiranno con il gravare sugli operatori. Sarà necessario individuare le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese al fine di effettuare le relative registrazioni contabili nei nuovi registri degli incassi e dei pagamenti.

Un altro elemento di valutazione negativo è rappresentato dalla **gestione delle rimanenze**.

Le giacenze di scorte al 31 dicembre 2016 dovranno essere considerate in deduzione, quale costo, in un'unica soluzione, all'inizio dell'anno 2017. Il medesimo modo di operare riguarderà anche le imprese che, negli anni successivi al 2017, passeranno dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata.

Tale previsione comporta che se l'impresa dovesse chiudere il periodo di imposta in perdita e il risultato negativo non fosse compensabile con altri redditi posseduti dall'imprenditore, la maggiore perdita non compensata non sarebbe **mai recuperabile**. Nel secondo anno di applicazione della novità, cioè nel 2018, l'impresa si troverebbe nella condizione di contrapporre i ricavi derivanti dalle vendite dei beni rimasti in magazzino negli anni precedenti (nel frattempo ceduti) a costi di gestione di modesto ammontare. Ciò in quanto il costo del venduto, con riferimento ai beni giacenti in magazzino degli anni precedenti, risulterebbe pari a zero. La situazione darebbe luogo alla rilevazione di un reddito di elevato ammontare con il conseguente maggiore onere tributario.

## Valutazioni di convenienza

Alla luce degli elementi negativi e positivi che scaturiscono dall'applicazione del nuovo principio di cassa è necessario comprendere quali possono essere le eventuali scelte degli operatori e per quali soggetti il nuovo principio possa essere più conveniente.

I contribuenti che esercitano un'attività di **commercio al minuto** di cui all'art. 22 del decreto IVA non dovrebbero ottenere né benefici, né subire un aggravio di oneri, a condizione di esercitare un'attività avente ad oggetto **prestazioni di servizi**.

Ad esempio potrebbe trattarsi di un contribuente che esercita quale attività la **gestione di un bar**.

Solitamente i corrispettivi sono incassati contestualmente alle prestazioni rese. Quindi il differimento della rilevanza fiscale dei ricavi al momento dell'avvenuto incasso non determina alcun differimento circa il pagamento delle relative imposte.

Nel caso di specie, le rimanenze di magazzino sono pressoché inesistenti. Pertanto non si pone il problema di dover imputare il costo del magazzino al 31 dicembre 2016 all'inizio dell'anno 2017.

Il problema più rilevante riguarda l'**aggravio degli oneri amministrativi**. Tuttavia se si opta per la semplificazione prevista dal nuovo art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, anche questo problema risulta di fatto ridimensionato. In questo caso il legislatore ha previsto che i ricavi si presumono percepiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta durante il quale viene effettuata la registrazione ai fini IVA. Non sarà così obbligatorio istituire i nuovi registri degli incassi e dei pagamenti. Non sarà conseguentemente necessario istituire una prima nota di cassa/banca ai fini fiscali per determinare i ricavi tassabili e i costi deducibili.

I **benefici** sono sicuramente **maggiori** per le imprese che, pur non esercitando un'attività di commercio al minuto, effettuano prestazioni di servizi. In questo caso tali soggetti, i cui ricavi non sono costituiti dai corrispettivi, possono trarre un beneficio dal differimento dei ricavi tassabili al momento dell'incasso. Occorre però valutare, in questo caso, l'impianto contabile da adottare. La scelta di adottare i soli registri IVA potrebbe forse rivelarsi, anche in tale ipotesi, la più vantaggiosa in termini di semplificazione.

I contribuenti che probabilmente incontreranno i **problemi più rilevanti** per la "gestione" del nuovo principio di cassa sono coloro che hanno un elevato ammontare di scorte in giacenza al 31 dicembre 2016. Presumibilmente si tratta degli **esercenti le attività di commercio all'ingrosso**. In questo caso, una volta "azzerato" il magazzino fiscale per effetto dell'imputazione delle rimanenze al 1° gennaio 2017, le merci cedute negli esercizi successivi, a condizione che siano "vecchie", daranno luogo ad una tassazione integrale dei ricavi al momento dell'incasso senza poter contrapporre i relativi costi.

I contribuenti che sicuramente potranno ottenere **rilevanti vantaggi** dall'applicazione del nuovo principio di cassa sono coloro che lavorano **prevalentemente con la Pubblica Amministrazione**. In tale ipotesi, i tempi di pagamento sono molto dilatati. Almeno sarà possibile pagare le imposte solo dopo l'incasso effettivo dei ricavi.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - 13 GENNAIO 2017

## Regime di cassa: come evitarlo

*di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano*

Dal 1° gennaio 2017, tutte le imprese in contabilità semplificata passano automaticamente dal regime di competenza a quello di cassa ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Si tratta di un passaggio obbligatorio a cui non è possibile rinunciare, a meno che non si opti per la contabilità ordinaria. Resta, infatti, valida la regola secondo cui i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono effettuare l'opzione per il regime ordinario, che si concretizza con l'effettivo modo di operare del contribuente, desumibile dai comportamenti concludenti che presuppongono in modo inequivocabile una determinata scelta. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva: l'opzione va effettuata nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta operata.

Per le imprese che applicano la contabilità semplificata, il **1° gennaio 2017** è stata una **data spartiacque**: infatti, in via del tutto **automatica**, a partire da questa data, si sono ritrovate a dover cambiare radicalmente le modalità di determinazione del reddito d'impresa. Più precisamente, si è passati dall'applicazione del principio di competenza - tipico, appunto, delle imprese - a quello sulla **cassa** che, è invece la regola per i professionisti.

È un cambio radicale, che implica una completa **rivisitazione della gestione contabile** di queste imprese, con effetti che non sempre possono essere positivi.

Allora viene spontaneo chiedersi: partendo dal presupposto che si tratta di un regime obbligatorio, se esso risulta non conveniente, esiste una qualche **via d'uscita**?

Gli **ambiti di manovra** sono **limitati**, ma prima di affrontare la questione è opportuno capire chi è interessato da questa norma.

## Chi sono le imprese interessate

Per individuare le imprese coinvolte dalla novità c'è un primo punto fermo: la legge di Bilancio 2017 non ha modificato i limiti che attualmente individuano le **imprese minori**. In tale categoria rientrano, a prescindere dall'attività svolta, le **imprese individuali** (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e quelle esercitate sotto forma di **società di persone** e assimilate che, nell'anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:

- **400.000 euro**, nel caso di attività di prestazione di servizi;

- **700.000 euro**, negli altri casi.

I soggetti che esercitano **attività miste**, di produzione di servizi e di beni, devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall'attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tutto ciò è confermato: per chi rientra nei limiti sopra esposti il **regime contabile "naturale"** è quello della **contabilità semplificata**.

Restano valide anche le altre regole applicabili in passato tra cui:

- il contribuente che inizia l'attività deve confrontare il limite indicato con i ricavi presunti, eventualmente ragguagliati ad anno, e, quindi, effettuare la scelta tra la contabilità semplificata e quella ordinaria, direttamente nella dichiarazione di inizio attività o nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente all'opzione;

- i limiti di accesso al regime contabile semplificato valgono anche ai fini della liquidazione trimestrale IVA;

- possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate (risoluzione n. 15/E del 2012).

## Come evitare l'obbligo

Il regime di cassa non è applicabile per opzione, quindi, di fatto, non è possibile evitarlo: **si applica automaticamente**, sempre che l'impresa rientri nei limiti dimensionali sopra riportati.

Siccome la convenienza di tale regime non è affatto scontata, c'è da chiedersi se esiste una qualche possibilità di "sfuggirvi".

In realtà, un modo per disapplicarlo esiste: è sufficiente optare per il regime di **contabilità ordinaria**.

Infatti, resta valida la regola secondo cui i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono effettuare l'opzione per il regime ordinario che si concretizza con l'effettivo modo di

operare del contribuente, desumibile dai comportamenti concludenti che presuppongono in modo inequivocabile una determinata scelta.

Quindi, non è necessaria alcuna **comunicazione preventiva**, in quanto l'opzione va effettuata nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta operata.

Giusto per capire meglio il concetto, si supponga il caso di un'impresa che dall'anno 2017 decide di optare, adottando un **comportamento concludente**, per il regime ordinario.

In questo caso, dovrà comunicare tale scelta entro il termine di presentazione della **dichiarazione IVA 2017** (da presentare nell'anno 2018).

È bene ricordare che:

- i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione comunicano l'opzione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello di **dichiarazione annuale IVA (quadro VO)**;

- l'opzione **ha durata annuale**, ma è valida anche dopo la scadenza, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, senza necessità di effettuare alcuna ulteriore comunicazione (c.d. "**comportamento concludente**").



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

LA CIRCOLARE DELLA FONDAZIONE STUDI CDL - 19 GENNAIO 2017

## Regime di cassa: quali riflessi per le società professionali?

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 in materia di regime di cassa assumono rilievo anche per i professionisti per gli effetti che avranno sulle società professionali (costituite non sotto forma di società di capitali): ferma restando la classificazione del reddito di impresa anche per le società professionali, le nuove regole consentono la determinazione del reddito per le società di persone applicando il principio di cassa. Lo ha ricordato la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nella circolare n. 1 del 2017.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, le **società professionali** non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle **società tipiche** disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Di conseguenza, anche ad esse si applicano le previsioni del TUIR in materia di **classificazione dei redditi**: in particolare, i redditi delle **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice**, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono

considerati **redditi di impresa** e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Pertanto, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.

Tale interpretazione ha frenato la scelta delle società professionali: in tale ipotesi, infatti, i professionisti non potevano determinare il reddito applicando il regime di cassa previsto per i lavoratori autonomi.

Dal 1° gennaio 2017, le modifiche all'art. 66 TUIR apportate dalla legge di Bilancio 2017 - ferma restando la classificazione del reddito di impresa anche per le società professionali - consentono la determinazione del reddito per le società di persone applicando il **principio di cassa**.

Con la circolare n. 1 del 2017, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro analizza le novità del **regime di cassa**, in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Dal 2017, infatti, anche alle imprese minori si applicherà il **principio di cassa** già previsto per i titolari di lavoro autonomo e che comporterà la rilevanza della manifestazione finanziaria dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti dalle imprese, a prescindere dalla competenza economica.

**Gli effetti della nuova disciplina** saranno:

- **positivi** nella misura in cui le imprese non sopporteranno più i rischi di dover versare le imposte sui ricavi non riscossi;

- **negativi**, soprattutto per quanto concerne l'irrelevanza delle rimanenze finali e di conseguenza delle esistenze iniziali.

*A cura della Redazione*



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

[Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, circolare 19/01/2017, n. 1](#)

---

**COME SI APPLICA**

---

# Regime di cassa: come determinare il reddito

*di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano*

Nella determinazione del reddito delle imprese minori che rientrano, dal 1° gennaio 2017, nella contabilità di cassa, ci sono alcune novità. Tra queste, i ricavi derivanti dal valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore e l'irrelevanza delle rimanenze di magazzino che, con il nuovo regime di cassa, non sono più imputate a reddito. Le stesse regole, inoltre, valgono anche ai fini IRAP. Quali sono, pertanto, le regole e i criteri da seguire per determinare il reddito?

Con l'introduzione del **regime di cassa** per i contribuenti minori, ad opera della **legge di Bilancio 2017**, cambiano anche le regole di determinazione del reddito.

A dire il vero, non si assiste ad una vera e propria rivoluzione, ma piuttosto ad un adeguamento delle vecchie regole al nuovo principio di imputazione dei ricavi e dei costi.

L'unica vera e propria novità consiste nella "sterilizzazione" delle rimanenze di magazzino che, con il nuovo regime, non sono più imputate a reddito.

Per cogliere appieno le novità, è necessario partire da come era la disciplina prima della legge di Bilancio 2017.

## Le regole precedenti

Sino al 31 dicembre 2016, le imprese minori, ammesse al regime di contabilità semplificata e che non avevano esercitato l'opzione per il regime ordinario, determinavano il loro reddito imponibile come **differenza** tra l'ammontare dei **ricavi** (elencati analiticamente all'art. 85 del TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all'art. 89 TUIR; redditi derivanti da immobili, ai sensi dell'art. 90 TUIR) conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle **spese** documentate sostenute nel periodo stesso.

Tale risultato:

- subiva aumenti e diminuzioni secondo le esistenze e le rimanenze;
- veniva aumentato delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta e diminuito delle minusvalenze;
- analoghe operazioni di aumento o diminuzione si applicavano per le sopravvenienze attive e passive.

Inoltre, per le imprese minori, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'art. 109, comma 2, lettera b), TUIR, erano deducibili nell'esercizio nel quale era stato ricevuto il documento probatorio.

Tale disposizione si applicava solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non era di importo superiore a 1.000 euro.

Infine, sempre relativamente ai corrispettivi periodici, era stata introdotta, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali

## Come cambiano le regole per determinare il reddito

Con il nuovo regime, rispetto a quanto detto sopra, ci sono alcune **novità**.

Innanzitutto, va detto che le imprese continueranno a tener conto dei limiti posti per rientrare nel regime, ma calcoleranno l'imponibile come **differenza** tra l'ammontare dei **ricavi** e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle **spese** sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Rispetto al passato, entrano nel computo dell'imponibile anche i ricavi derivanti dal valore normale dei beni destinati al **consumo personale o familiare dell'imprenditore**.

Restano, invece, confermati:

a) tra i **componenti positivi di reddito**:

- i proventi immobiliari (art. 90, comma 1 TUIR);
- le plusvalenze (realizzate ai sensi dell'art. 86 TUIR);
- le sopravvenienze attive (art. 88 TUIR).

b) tra i **componenti negativi di reddito**:

- le minusvalenze e le sopravvenienze passive (art. 101 TUIR);
- gli ammortamenti (a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili).

Una grossa novità, invece, è data dal fatto che le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze.

Inoltre è stato specificato che continuano ad applicarsi le ordinarie regole valevoli (ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, TUIR) per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.

Per ragioni di coerenza, poi, è stata eliminata la disposizione secondo cui, nella determinazione del reddito delle imprese minori, i costi dei **contratti a corrispettivi periodici**, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possono essere dedotti secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali, ove l'importo del costo indicato del documento di spesa non sia superiore a 1.000 euro (ultimi due periodi dell'art. 66, comma 3, TUIR).

Da ricordare anche che, con finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione, si disciplina l'ipotesi di passaggio dalle regole specifiche per le imprese minori a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa.

In tal caso i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

## Le regole ai fini IRAP

Le nuove regole, chiaramente, non valgo solo ai fini delle imposte dirette.

Infatti, si interviene sulla disciplina della **base imponibile IRAP** inserendo a tal fine un comma 1-*bis* all'art. 5-*bis*, D.Lgs. n. 446/1997 (che si occupa della determinazione del valore della produzione netta, ossia della base imponibile IRAP delle società di persone e delle imprese individuali).

Nel dettaglio, per i contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 TUIR si prevede che i medesimi criteri siano utilizzati per l'individuazione della base imponibile IRAP.

Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali.

A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimanenze finali e passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e viceversa.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - 17 GENNAIO 2017

## Regime di cassa: l'incognita delle rimanenze

*di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano*

Per i contribuenti minori che, a partire dal 1° gennaio 2017, applicano il regime di cassa si pone il problema delle rimanenze di magazzino. Tali rimanenze, infatti, non rilevano più ai fini della determinazione del reddito; inoltre, nel primo anno di applicazione delle nuove regole, l'ammontare delle rimanenze di magazzino andrà a ridurre il risultato finale determinando, molto probabilmente, la chiusura dell'esercizio in perdita. Altre conseguenze sono ancora difficilmente individuabili: ad esempio, non è dato sapere se e come impatteranno i nuovi indici di affidabilità (che andranno a sostituire gli attuali studi di settore) sul magazzino; né quale sarà la sua valenza, in sede di controllo.

Per i contribuenti semplificati che - dal 1° gennaio 2017 - sono transitati dall'applicazione del principio di competenza a quello di cassa, una grossa novità consiste nel non dover più tener conto, nella determinazione del reddito, delle **rimanenze di magazzino**.

La norma non è di poco conto: infatti, se letta insieme ad altre particolarità del regime semplificato (tra cui, l'impossibilità di poter portare in avanti le perdite) rischia di avere **effetti esplosivi e, al momento, poco prevedibili**.

Cerchiamo di capire meglio come stanno le cose partendo da ciò che stabiliscono le nuove norme.

### Fino al 31 dicembre 2016

Sino al 31 dicembre 2016, per le imprese minori ammesse al regime di contabilità semplificata e che non avevano esercitato l'opzione per il regime ordinario, il reddito d'esercizio non veniva determinato in base al Codice civile, come differenza tra costi e ricavi (tali imprese non redigono il conto economico), ma era calcolato come differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, redditi derivanti da immobili) conseguiti nel periodo di imposta
- l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso.

Tale risultato poteva subire  **aumenti e diminuzioni**  per effetto:

- delle esistenze e delle rimanenze di magazzino;
- delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta e/o delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze attive e passive.

## Dal 1° gennaio 2017

Con l'avvento del  **principio di cassa**  dal 1° gennaio 2017, ferma restando la disapplicazione del principio civilistico, dal calcolo del reddito scompaiono le esistenze e rimanenze di magazzino.

Infatti, la norma non prevede più, tra i componenti di reddito, le esistenze e rimanenze di magazzino.

Ma le novità non terminano qui.

Infatti, la legge di Bilancio 2017, oltre a riscrivere parte dell'art. 66 TUIR (norma che, appunto, si occupa di disciplinare la determinazione del reddito di questi contribuenti), all'art. 1, comma 18 stabilisce anche che il  **reddito del periodo d'imposta**  in cui si applicano le disposizioni dell'art. 66, come modificato, è  **ridotto dell'importo delle rimanenze finali**  che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

In pratica, si stabilisce che, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa (quindi, nel 2017), all'atto della determinazione del reddito, occorrerà portare in diminuzione, come componente negativo di reddito, l'ammontare delle rimanenze finali determinate al 31 dicembre 2016.

In questo modo, si effettua una  **"sterilizzazione" del magazzino** , con il suo completo annullamento dal punto di vista contabile.

## Conseguenze dell'irrelevanza delle rimanenze

Per quanto la norma possa sembrare semplice e di facile applicazione, le conseguenze che essa potrà determinare sono tante e, per alcuni versi, difficilmente pronosticabili.

Innanzitutto un  **dato è certo** : questa novità va letta tenendo conto delle regole sul  **riporto delle perdite** .

Infatti, l'art. 8, comma 3 TUIR prevede che "le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66".

In pratica, per le imprese in contabilità semplificata, le perdite sono computate in diminuzione del periodo d'imposta in cui si sono verificate,  **senza alcuna possibilità di riporto in avanti** .

Una prima conseguenza (quella più evidente) è che, per le imprese con un  **magazzino rilevante** , ciò determinerà una probabile  **chiusura in perdita nel 2017**  e, non potendo riportare tale perdita in avanti, un trend di redditi più elevati (rispetto al trend storico dell'impresa) negli anni seguenti con un evidente aggravio di tassazione.

Potrebbe essere opportuno, a partire dal 2018, per le imprese che hanno un magazzino consistente mantenere più o meno lo stesso trend cercando di compensare le eventuali vendite, soprattutto se effettuate  **nell'ultimo periodo dell'anno**  (come capita, ad esempio,

per le imprese che vendono generi alimentari) con corrispondenti cospicui **acquisti di merce**, al fine di non avere una forte differenza tra vendite e acquisti e sempre tenendo conto che, i fini reddituali, ciò che impatta sarà solo l'incassato e il pagato.

Tenendo conto di quanto appena detto, un problema derivante dalle nuove regole lo potrebbero avere, anche e soprattutto, le imprese che esercitano **attività immobiliare** e che hanno in magazzino immobili merce (il cui valore, quindi, potrebbe essere molto elevato).

In questo caso, onde evitare di azzerare importi elevatissimi di rimanenze, l'unica strada percorribile potrebbe essere quella di optare, dal 2017, per la **contabilità ordinaria**.

Chiaramente, quanto appena detto ha una valenza relativa, in quanto le eventuali valutazioni dovranno essere fatte tenendo ben presente la **realtà di ogni singola azienda**.

Ma l'impatto delle nuove regole non si esaurisce certo qui. Ci sono una serie di conseguenze che, oltre a variare a seconda della situazione in cui versa il magazzino dell'impresa, dipendono da alcuni fattori che, ad oggi, sono **difficilmente individuabili**.

Ad esempio, non è dato sapere se e come impatteranno i nuovi **indici di affidabilità** (che andranno a sostituire gli attuali studi di settore) sul magazzino. Ai fini del calcolo dell'indice di affidabilità dell'impresa, le esistenze saranno richieste ugualmente per questi contribuenti?

In caso positivo, è evidente che il monitoraggio del magazzino continuerà ad avere una sua importanza, a prescindere dalla sua esclusione ai fini reddituali.

Infine, un altro problema (ma sicuramente non l'ultimo, perché man mano che le nuove regole verranno applicate, ne sorgeranno tanti altri) a cui è difficile dare una risposta è quello relativo alla valenza, in sede di **controllo**, del magazzino.

Infatti, sino a ieri, indicando in dichiarazione il valore relativo alla variazione delle rimanenze, i controllori avevano un **dato di partenza** su cui lavorare per decidere se procedere alla verifica del magazzino e in caso positivo, avevano un dato di raffronto con quanto eventualmente riscontravano a seguito del controllo.

Ora tutto ciò non sarà più possibile: c'è dunque da chiedersi cosa accadrà in occasione dei controlli?

Le domande sono tante: si spera che quanto prima inizino ad arrivare anche le risposte da parte dell'Amministrazione finanziaria.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

# Regime di cassa con nuovi obblighi contabili

*di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano*

Dal 2017, i contribuenti minori transitati nel nuovo regime di cassa subiscono un aggravio degli obblighi contabili: con l'applicazione del regime di cassa, infatti, le scritture contabili devono essere più dettagliate e le annotazioni e le integrazioni da effettuare nei registri esistenti vanno effettuate con maggiore precisione. In sostanza, in aggiunta ai consueti registri IVA, i contribuenti dovranno tenere due registri cronologici per annotare gli incassi e i pagamenti. In alternativa, è possibile integrare i registri IVA con apposite colonne.

A partire **dal 1° gennaio 2017**, le imprese in regime contabile semplificato devono determinare il proprio reddito applicando il principio di cassa e non più quello di competenza ([art. 66 TUIR](#)).

Ciò ha comportato una revisione delle regole di tenuta dei **registri contabili** al fine di allineare gli obblighi contabili di tali soggetti alle novità apportate all'art. 66 TUIR. Infatti, con l'applicazione del regime di cassa le scritture contabili devono essere più dettagliate e le annotazioni e le integrazioni da effettuare nei registri esistenti devono essere effettuate con maggiore precisione.

## Limiti per la contabilità semplificata

Prima di analizzare i nuovi obblighi contabili, va fatta una importante premessa: con il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa, non cambiano i limiti per poter rientrare nei contribuenti "minori" a cui si applica la contabilità semplificata.

Pertanto, il regime di contabilità semplificata si applica, a prescindere dall'attività svolta, alle imprese individuali (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e quelle esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell'anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti **limiti**:

- **400.000 euro**, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- **700.000 euro**, negli altri casi.

I soggetti che esercitano **attività miste**, di produzione di servizi e di beni, devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall'attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Il contribuente che inizia l'attività deve confrontare il limite indicato con i ricavi presunti, eventualmente ragguagliati ad anno, e, quindi, effettuare la scelta tra la contabilità semplificata e quella ordinaria, direttamente nella dichiarazione di inizio attività o nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente all'opzione.

Da ricordare anche che i limiti di accesso al regime contabile semplificato valgono anche ai fini della liquidazione trimestrale IVA.

## Come cambiano gli obblighi contabili

Tanto premesso, passando agli adempimenti contabili, il nuovo art. 18, D.P.R. n. 600/1973, come riscritto dalla legge di Bilancio 2017, contiene **nuovi e più gravosi obblighi contabili** per i semplificati.

Per capire meglio le novità, vale la pena fare un breve accenno alle regole valide sino al 2016.

### **Fino al 2016**

In base alle norme in vigore prima della legge di Bilancio 2017, il regime semplificato consisteva nell'**esonero** dalla tenuta di tutti i **registri obbligatori**, ad eccezione dei registri IVA e del registro beni ammortizzabili (quest'ultimo richiesto se si volevano portare in deduzione gli ammortamenti). I soggetti in contabilità semplificata possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili, se le annotazioni sono effettuate sul registro IVA acquisti.

Le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, andavano separatamente annotate, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA, nel registro acquisti, se si trattava di componenti negativi, oppure nel registro fatture emesse, se si trattava di componenti positivi.

Entro il termine per la presentazione della **dichiarazione dei redditi**, il registro degli acquisti doveva essere integrato con l'ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d'imposta e con tutte le scritture di rettifica necessarie per la determinazione del reddito di competenza (ratei, risconti, accantonamento al TFR, etc.).

I contribuenti in contabilità semplificata potevano annotare tali spese cumulativamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultavano effettivamente erogate e correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.

### **A decorrere dal 2017**

Dal 2017, la situazione cambia drasticamente. Infatti, i soggetti in contabilità semplificata devono annotare **cronologicamente**, in un **apposito registro**, i **ricavi** percepiti indicando, per ciascun incasso:

- il relativo importo;
- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Inoltre vanno annotate cronologicamente, in un **diverso registro** e con riferimento alla data di pagamento, le **spese** sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa dovranno essere fornite le indicazioni quali:

- il relativo importo;
- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura o altro documento ricevuto.

Pertanto, per poter ottemperare alle nuove regole di determinazione del reddito, è necessario istituire **due nuovi registri cronologici** in cui annotare gli incassi e i pagamenti.

Resta ferma l'adozione dei registri IVA vendite ed IVA acquisti e l'annotazione delle operazioni nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti può essere sostituito dai **registri IVA** qualora vi siano **iscritte separatamente le annotazioni** delle operazioni non soggette a registrazione.

In tal caso tenendo conto del principio di cassa, al posto delle singole annotazioni relative ad

incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei **mancati incassi o pagamenti**, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

I ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

È comunque prevista la possibilità per i contribuenti di **optare**:

- per la **contabilità ordinaria**: in tal caso l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione fino a quando non è revocata e, comunque per il periodo stesso e per i due successivi (3 anni);

- per tenere i **registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni** relative ad incassi e pagamenti fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA (anche in questo caso l'opzione dura tre anni): in tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Da ricordare che i soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire dei ricavi che ragguagliati ad anno non superino i limiti necessari per adottare la contabilità semplificata, possono adottare tale tipo di contabilità per il **primo anno** secondo il **nuovo regime di cassa**.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - 23 GENNAIO 2017

## Regime di cassa: come individuare il momento dell'incasso/pagamento

*di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma*

L'applicazione del nuovo regime di cassa per le imprese minori pone i medesimi problemi che già devono affrontare gli esercenti arti e professioni nell'individuazione del momento in cui il compenso si può considerare incassato o la spesa sostenuta. Si pone quindi il problema di verificare - in funzione del mezzo di pagamento utilizzato - quando il "movimento finanziario" possa considerarsi realmente avvenuto. La novità, cioè la necessità di tenere conto degli incassi e dei pagamenti, è prevista dal nuovo testo dell'art. 66 TUIR, come modificato per effetto della legge di Bilancio 2017.

Gli ultimi interventi normativi hanno **limitato al massimo l'uso del denaro contante**.

L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (**normativa antiriciclaggio**) vieta il trasferimento di denaro contante, a qualsiasi titolo, per importi superiori a 2.999,99 euro.

Inoltre, al fine di fruire dei benefici fiscali (riduzione dei termini di accertamento da 5 a 3 anni) previsti dal D.Lgs. n. 127/2015, tutti i movimenti (**incassi e pagamenti**) devono essere effettuati con mezzi in grado di assicurare la **tracciabilità**. L'unica eccezione riguarda i movimenti di importo non superiore a 50 euro.

Si pone quindi il problema di verificare, a seconda del mezzo di pagamento utilizzato, quando il "movimento finanziario" possa considerarsi realmente avvenuto.

## Assegno bancario e circolare

Per quanto riguarda gli **assegni bancari** è irrilevante la data in cui l'imprenditore ha versato materialmente la somma sul conto corrente bancario o postale. La precisazione è stata effettuata dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009. Secondo l'Amministrazione finanziaria la somma dovuta può considerarsi realmente incassata allorché il beneficiario riceve materialmente il titolo (l'assegno). La medesima soluzione vale, essendo perfettamente equiparato da questo punto di vista, per l'**assegno circolare**. Come già precisato è irrilevante la data di versamento.

## Bonifico bancario

Una modalità di pagamento utilizzata frequentemente è rappresentata dal **bonifico bancario**. L'estratto conto evidenzia due date: quella dell'**operazione** e quella di **valuta**. La data dell'operazione individua il giorno in cui la somma di denaro è effettivamente disponibile per il soggetto beneficiario. Invece per il soggetto che ha ordinato il pagamento la data dell'operazione rappresenta il momento in cui si perde effettivamente la disponibilità della somma sul conto corrente bancario. Questi due momenti assumono rilevanza sotto il profilo fiscale in quanto individuano, rispettivamente, la **data di incasso** e la **data di pagamento**.

La data di valuta, invece, non assume rilievo in quanto deve essere considerata ai soli fini bancari per individuare il momento a partire dal quale decorrono gli interessi.

## Carta di credito

Un altro caso particolare riguarda i pagamenti effettuati tramite **carta di credito**.

A tal proposito è necessario considerare che nell'operazione intervengono tre soggetti. L'imprenditore che utilizza la carta di credito per effettuare il pagamento; il destinatario della somma che ha effettuato la cessione o la prestazione di servizi e il "gestore" della carta di credito o società finanziaria.

Per i pagamenti effettuati è irrilevante il momento in cui il titolare della carta di credito registra (solitamente nel mese successivo) l'addebito sul proprio estratto conto delle spese effettuate (solitamente nel mese precedente). Il soggetto titolare del rapporto chiude il proprio debito con il fornitore nel momento in cui utilizza la carta di credito. In questa ipotesi il pagamento deve considerarsi in ogni caso effettuato anche se, successivamente, il titolare della carta è debitore di una somma pari a tutte le spese effettuate nei confronti del "gestore" della carta di credito stessa.

Il problema è stato affrontato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 77/E del 23 aprile 2007. L'istante chiedeva se i contributi previdenziali versati da un professionista con utilizzo della carta di credito il 15 dicembre, ma addebitati sul conto corrente il 15 gennaio dell'anno successivo, potessero essere considerati in deduzione con riferimento alla prima data, vale a dire quella relativa all'ordine di pagamento, oppure dovevano considerarsi dedotti con riferimento alla seconda data di addebito sul conto corrente.

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato preliminarmente la questione sotto il profilo civilistico, precisando come il pagamento effettuato con carta di credito integri una **delegazione passiva di pagamento allo scoperto**, disciplinata dall'art. 1269 e seguenti c.c. Pertanto si verifica una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio tale che, se il delegato esegue il pagamento, la prestazione da lui eseguita al delegatario vale come effettuata dal delegante e vale, contemporaneamente, come effettuata dal delegato al delegante.

Conseguentemente, il momento rilevante, ai fini del pagamento effettuato con carta di credito, è quello in cui la stessa viene utilizzata.

Il successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente riguarda, secondo l'Agenzia delle Entrate, un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, ed è irrilevante ai fini fiscali.

La medesima soluzione deve valere per gli incassi e i pagamenti effettuati dall'imprenditore in contabilità semplificata obbligato a determinare il reddito in base al nuovo principio di cassa.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO - 06 FEBBRAIO 2017

## Regime di cassa delle imprese minori: i chiarimenti delle Entrate

*di Gianfranco Ferranti - Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione*

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al nuovo regime di contabilità semplificata delle imprese minori introdotto dalla legge di Bilancio per il 2017. E' stato, in particolare, affermato che il principio di competenza si applica ancora a numerosi componenti positivi e negativi di reddito e che anche le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale e quelle dei titoli sono integralmente deducibili in sede di determinazione del reddito del 2017. E' stato, inoltre, chiarito che in caso di opzione per il regime "delle registrazioni IVA" le spese si presumono sostenute al momento dell'annotazione delle fatture di acquisto, che deve avvenire entro il termine previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 per la detrazione dell'imposta.

Il **regime di cassa** è stato introdotto dall'art. 1, commi da 17 a 23, della legge di Bilancio per il 2017 per determinare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP delle imprese ammesse alla tenuta della **contabilità semplificata**.

La disciplina introdotta ha fin da subito posto alcune criticità, connesse alla "convivenza" con il criterio di competenza e alla impossibilità di riportare in avanti le perdite, che richiedono

l'adozione di tempestivi chiarimenti, anche in via normativa.

## La determinazione del reddito

Il reddito delle imprese in contabilità semplificata è **costituito**, secondo quanto stabilito nel nuovo testo dell'art. 66 del TUIR, dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) e degli altri proventi di cui all'art. 89 (dividendi e interessi) "percepiti" nel periodo di imposta e quello delle spese "sostenute" nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'art. 57 (valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare) e dei proventi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1.

Continuano, inoltre, a concorrere alla formazione del reddito gli altri **componenti positivi e negativi** di reddito disciplinati dagli articoli la cui applicazione anche alle imprese minori è stata sancita dallo stesso art. 66.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, come chiarito dalla relazione illustrativa del disegno di legge, il **regime riservato alle imprese minori** dal nuovo art. 66 del TUIR è "improntato alla cassa" e permangono, pertanto, "alcune deroghe al regime di cassa "puro". Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza".

### **Leggi anche** Nel regime di cassa assegnazioni ed estromissioni al valore normale

Sono stati, in particolare, ritenuti permanere nel regime di competenza: le plusvalenze e le minusvalenze e le sopravvenienze attive o passive di cui agli artt. 86, 88 e 101 del TUIR; il valore normale dei beni nel caso di assegnazione degli stessi ai soci o di loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (stabilendo che la concorrenza alla formazione del reddito si verifica nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione dei beni); le quote di ammortamento, i canoni di leasing, le spese per prestazioni di lavoro e gli oneri di utilità sociale.

La **deduzione per competenza** avviene in questi casi "per effetto dell'espresso rinvio operato dal legislatore (ai sensi del comma 3 del novellato articolo 66 del TUIR) all'applicazione degli articoli 95, 100 e 102 del TUIR ... Con riferimento particolare al maxi-canone di leasing, pertanto, si ritiene che lo stesso vada dedotto per competenza secondo l'ordinaria disciplina prevista dal comma 7 dell'art. 102 del TUIR, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento".

Non è stata, però, fatta completa chiarezza in merito alla questione in esame, essendosi l'Agenzia limitata a prendere posizione soltanto su alcuni componenti reddituali. Resta, in particolare, incerto il criterio da applicare alle **spese di manutenzione**, a quelle di **pubblicità** e di **rappresentanza**, alle altre spese relative a più esercizi e alle perdite su crediti.

## La deduzione delle rimanenze

L'art. 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017, stabilisce che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano **portate interamente in deduzione** del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, "attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento genericamente alle "rimanenze finali", si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all'art. 92 del TUIR – e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale – che quelle dell'art. 93 dello stesso testo unico – e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell'articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli".

## I passaggi di regime

Nell'art. 1, comma 19, della legge in esame è stabilito che, al fine di **evitare salti o duplicazioni di imposizione**, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori in esame a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

In un incontro con la stampa specializzata è stato chiesto all'Agenzia se la norma inserita nella legge di Bilancio 2017 per evitare duplicazioni o salti di imposizione si applicasse **anche ai contribuenti in contabilità semplificata** che nel 2016 applicano il criterio di competenza e nel 2017 quello di cassa. Era stato, in particolare, formulato il caso dei servizi ultimati e imputati a reddito nel 2016, il cui corrispettivo viene fatturato e incassato nel 2017.

L'Agenzia ha risposto che il detto comma 19 ha inteso o evitare che il passaggio da un regime di competenza a uno ispirato alla cassa potesse determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.

Quindi, nell'esempio prospettato, il ricavo derivante dalla **prestazione di servizi ultimata nel 2016** ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell'art. 109, comma 2, del TUIR, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato. Conseguentemente, il corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato **non determinerà** l'emersione di un ricavo imponibile.

## Gli obblighi contabili

L'Agenzia ha, infine, preso in esame gli adempimenti contabili delle imprese minori, stabilendo che la **sostituzione** degli appositi **registri degli incassi e dei pagamenti** con quelli tenuti ai fini dell'IVA costituisce una "scelta gestionale" del contribuente, non sindacabile dall'Amministrazione finanziaria.

Il legislatore ha stabilito che i contribuenti possono – esercitando un'**opzione vincolante** per almeno 3 anni - tenere i registri ai fini dell'IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. In tal caso "si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento".

A tale riguardo l'Agenzia ha chiarito che "laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'art. 19 del DPR n. 633 del 1972 per la detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell'avvenuto pagamento". Pertanto la deduzione delle spese potrebbe avvenire **in un anno successivo** a quello di emissione delle fatture di acquisto.

PER LE IMPRESE MINORI - 06 FEBBRAIO 2017

# Regime di cassa: come gestire le rimanenze finali

*di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma*

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo principio di cassa che le imprese "minori" devono applicare dall'inizio del nuovo anno per la determinazione del reddito, confermandone una portata più ampia tale da ricomprendere nella nozione di rimanenze finali anche le rimanenze dei lavori in corso di ordinazione aventi durata pluriennale, nonché le rimanenze dei titoli. Ulteriori precisazioni riguardano la determinazione dei ricavi, con particolare riguardo ai ricavi da autoconsumo o a seguito di destinazione a finalità estranee

all'esercizio dell'impresa.

Il passaggio della competenza alla cassa ha determinato, in primo luogo, l'irrilevanza della posta relativa alle rimanenze finali. Tuttavia la **disciplina transitoria** (art. 1, comma 18 della legge di Bilancio 2017) prevede che le **rimanenze finali** al 31 dicembre del 2016 debbano essere considerate in deduzione, in unica soluzione, all'inizio del successivo periodo di imposta 2017. Invece le **rimanenze eventualmente in giacenza** alla fine del nuovo anno non assumeranno alcun rilievo ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale.

La disposizione in commento prevede che "Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 ..., è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza".

Si è posto il problema se la norma in rassegna dovesse riguardare esclusivamente le rimanenze di merci, materie prime e i servizi di durata infrannuale o avesse una **portata più ampia**. L'Agenzia delle Entrate ha confermato tale ultima soluzione rilevando, preliminarmente, la genericità della disposizione che si limita a fare riferimento alla "voce" generica delle rimanenze. Conseguentemente la previsione riguarda anche le **rimanenze dei lavori in corso** di ordinazione aventi durata pluriennale (ex art. 93 del TUIR), nonché le rimanenze dei titoli (art. 94 del TUIR).

**Consulta il Dossier [Regime di cassa](#)**

## Determinazione dei ricavi

L'Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori indicazioni con riferimento alla determinazione dei ricavi. In particolare i chiarimenti hanno riguardato i ricavi **da autoconsumo** o a seguito di destinazione a **finalità estranee all'esercizio dell'impresa**.

Con riferimento alle predette fattispecie non potrà mai realizzarsi alcun incasso proprio in conseguenza della tipologia di operazioni. Per tali ragioni il legislatore ha dovuto prevedere una **specifica deroga** all'applicazione del principio di cassa.

I ricavi di cui all'art. 85 del TUIR concorreranno alla formazione del reddito di impresa in base al valore normale e continuando ad applicare il principio di competenza, cioè nel periodo in cui è avvenuta l'assegnazione o l'estromissione.

Si tratta, nella sostanza, dello stesso criterio applicabile per i redditi dovuti al possesso degli **immobili patrimonio**. Infatti l'imprenditore dopo aver effettuato la differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e le spese sostenute, deve aumentare la differenza dei proventi di cui all'art. 90, comma 1 del TUIR.

I redditi prodotti dai predetti immobili risultano "attratti" nel reddito d'impresa, ma devono essere determinati in base ai **medesimi criteri** previsti per i redditi fondiari. In buona sostanza l'imponibile fiscale deve risultare incrementato dalle rendite catastali senza che assuma alcun rilievo l'eventuale incasso.

Le **rendite catastali** rappresentano, di fatto, la forfetizzazione del reddito. E' dunque intuibile la ragione per cui il legislatore abbia previsto tout court la rilevanza dei predetti componenti reddituali in deroga al principio di cassa.

Diversamente, se la disposizione in rassegna non avesse previsto la predetta deroga, considerata l'impossibilità di effettuare il relativo incasso, le rendite catastali sarebbero rimaste in ogni caso escluse dalla determinazione del reddito d'impresa.

# ai fini IVA è presunzione di pagamento e incasso

*di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma*

Le imprese in contabilità semplificata che adottano il nuovo regime di cassa possono limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, senza effettuare alcuna annotazione delle date di incasso e di pagamento. In questo caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con la manifestazione finanziaria delle operazioni. La presunzione non ammette la prova contraria. In materia, tuttavia, restano ancora irrisolti alcuni dubbi, ad esempio con riguardo alle fatture attive, per i quali si attende una indicazione ufficiale dall'Agenzia delle Entrate.

Le imprese minori che devono determinare il reddito in base al nuovo **regime di cassa** di cui all'art. 66 TUIR, possono **evitare** di istituire il **registro cronologico degli incassi** e quello dei **pagamenti**.

È possibile limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA senza effettuare alcuna annotazione delle date di incasso e di pagamento. In questo caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con la manifestazione finanziaria delle operazioni.

La **presunzione** non ammette la prova contraria e la possibilità di avvalersi di tale semplificazione è subordinata all'esercizio dell'**opzione** (tramite comportamento concludente) la cui durata è vincolante per almeno un **triennio** (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1073).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul tema, in risposta ad un quesito che riguardava la possibilità di registrare le fatture passive ai fini IVA entro il termine della dichiarazione annuale del secondo anno successivo.

Da quanto precisato nella risposta consegue che, qualora il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 per esercitare il diritto alla detrazione del tributo, ai fini delle imposte sui redditi tale data di registrazione coinciderà con la presunta data di avvenuto pagamento.

**Ad esempio**, se il contribuente riceve nell'anno 2017 una fattura recante la data 10 febbraio, e la registrazione del documento è effettuata il 30 novembre 2018 (l'anno successivo), il pagamento della spesa si presume effettuato in coincidenza di tale ultima annualità. Il contribuente non può fornire alcuna dimostrazione di aver effettuato materialmente il pagamento nel precedente anno 2017. Infatti, anche laddove fosse in grado di fornire la prova, la circostanza sarebbe completamente irrilevante ai fini fiscali non ammettendo la presunzione **alcuna prova contraria**.

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate non chiariscono tutti i dubbi.

**Ad esempio** non è stato affrontato il medesimo problema con riferimento alle **fatture attive**.

L'art. 23 del decreto IVA prevede espressamente che "il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro".

Il legislatore ha tenuto distinto il termine di **registrazione** rispetto al periodo di **liquidazione**.

Il primo elemento rappresenta il termine entro cui deve essere effettuata la materiale annotazione del documento nel registro contabile.

Il secondo elemento riguarda la determinazione del periodo di liquidazione all'interno del quale deve confluire l'IVA esigibile esposta nella fattura.

**Ad esempio** se la fattura è stata emessa in data 28 dicembre 2017, la registrazione contabile nel libro delle fatture può essere correttamente eseguita entro il 12 gennaio 2018. In questo caso il contribuente avrebbe rispettato il termine di quindici giorni per effettuare

l'adempimento secondo le indicazioni di cui al citato art. 23. L'espressione "con riferimento alla data della loro emissione" vuole significare che l'IVA esigibile deve confluire nella liquidazione di dicembre anche se la registrazione è stata materialmente effettuata - sia pure nei termini di legge - in un altro (successivo) periodo di liquidazione (gennaio).

L'art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, nel dettare la presunzione di incasso che non ammette la prova contraria fa espresso riferimento alla "data di registrazione" del documento. Dovrebbe quindi essere **irrelevante** la data di emissione della fattura o del periodo di liquidazione dell'IVA.

In base ad un'interpretazione letterale della disposizione, se la registrazione è avvenuta, ad esempio, il 12 gennaio 2018, l'incasso si dovrebbe presumere avvenuto in coincidenza con tale annualità anche se il documento è stato emesso il 28 dicembre e l'IVA a debito è confluita nel periodo di liquidazione di dicembre del 2017.

L'Agenzia delle Entrate non ha affrontato espressamente il problema e quindi è auspicabile una pronta conferma della soluzione.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

---

## PROBLEMI APERTI E PROSPETTIVE FUTURE

---

PER LE IMPRESE IN SEMPLIFICATA - 12 GENNAIO 2017

# Regime di cassa: tra modifiche necessarie e timori di un cambiamento radicale

*di Claudio Carpentieri - Responsabile politiche fiscali e societarie CNA*

Se letto senza alcun preconcetto, il nuovo regime semplificato del reddito d'impresa per cassa rappresenta una opportunità per tutte le imprese, sia in termini di equità del prelievo fiscale sia in termini di semplificazione. Certo è che si tratta di una riforma importante, che parte tuttavia con il piede sbagliato. Il fatto di non consentire il riporto delle perdite sta gettando "benzina" su un regime per il quale potrebbe essere opportuno prevedere al più presto interventi correttivi. La riforma nei criteri di determinazione del reddito d'impresa sta però portando i professionisti e, in generale, gli intermediari a riconsiderare i regimi contabili applicati dai propri assistiti.

Il **regime di cassa**, introdotto dalla **legge di Bilancio 2017**, rappresenta un'opportunità per tutte le imprese.

Si tratta, comunque, di una innovazione radicale del criterio di determinazione del reddito d'impresa per circa 2,3 milioni di imprese e, da quanto si legge, sta creando parecchi **dubbi** agli operatori del settore.

Tipologia di soggetto	Numero imprese	Imprese personali	Imprese in contabilità semplificata hanno dichiarato		
			Numero	%	% sul numero
Imprese individuali	2.033.558	2.033.558	1.803.442	88,7%	
Società di persone	820.606	820.606	462.636	56,4%	
Società di capitali ed enti commerciali	1.104.875	0	0	0,0%	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.959.039</b>	<b>2.854.164</b>	<b>2.266.078</b>	<b>57,2%</b>	

Fonte CNA, Politiche fiscali e societarie: elaborazioni su dati MEF del 2013

Certo è che si tratta di una riforma importante, che parte tuttavia con il piede sbagliato.

Il fatto di non consentire il **riporto delle perdite**, come peraltro è stato fatto per i contribuenti che si trovano ancora nel regime dei minimi, sta gettando benzina su un regime che, una volta digerito dal sistema, porterà equità e semplificazione al 57,2% delle piccole imprese italiane.

Si tratta di una **modifica** al regime che dovrà essere effettuata **da subito**, a valere sul **primo anno di applicazione**, per evitare che si perda, nei fatti, la possibilità di dedurre completamente tutte le rimanenze di beni e di materie prime registrate con riferimento al 2016.

La riforma nei criteri di determinazione del reddito d'impresa, tuttavia, deve essere letta nel verso giusto. Un verso che è ambivalente, che sta portando tanti seri professionisti e, in generale, gli intermediari a riconsiderare i regimi contabili applicati dai propri assistiti. In questa importante attività di consulenza e pianificazione fiscale di medio lungo periodo, dovranno essere considerate queste **tre diverse scelte**:

- 1) **restare nel nuovo regime naturale** di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata basato sui **criteri di cassa**, ossia seguendo incassi e pagamenti (art. 1, comma 17, legge n. 232/2016) e, conseguentemente optare anche per la determinazione dell'IVA secondo criteri di cassa (art. 32-*bis*, D.L. n. 83/2012);
- 2) optare per il **regime estremamente semplificato** per la determinazione del reddito d'impresa basato esclusivamente sui ricavi e sui costi riportati nei **registri tenuti ai fini IVA** durante l'anno (art. 1, comma 22, legge n. 232/2016), qualora l'impresa non abbia problemi ad incassare i propri ricavi;
- 3) optare per la **contabilità ordinaria** in ragione dell'assenza della difficoltà di incassare i compensi da parte dei propri clienti nonché di avere un magazzino di importo rilevante e fortemente movimentato negli anni. In questo caso si dovrà anche valutare la convenienza o meno ad esercitare anche l'**opzione per l'applicazione dell'IRI**.

## Primo obiettivo: equità

Il primo obiettivo della norma non è la semplificazione ma l'**equità del prelievo**, ossia evitare di far pagare IRPEF o IRAP su redditi mai incassati effettivamente, rendendo altrettanto concreta la possibilità di tenere la contabilità per cassa ai fini IVA.

È evidente però che non si poteva obbligare tutte le imprese a seguire incassi e pagamenti e non si poteva pretendere, da quanti non hanno questa esigenza, di entrare nella contabilità ordinaria, molto più onerosa.

Proprio per questo è stata introdotta la possibilità di entrare in un regime che consente di determinare il reddito solamente sulla base delle fatture registrate nei libri tenuti ai fini IVA che, secondo la norma (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973), si presumono relative a costi pagati e ricavi incassati.

Nella legge di Bilancio 2017 esistono entrambe queste possibilità (art. 1, commi 17 e 22).

Mentre il **regime di cassa** per la determinazione del reddito d'impresa rappresenta il **nuovo regime naturale** di determinazione del reddito per chi si trova in contabilità semplificata (comma 17), la possibilità di determinare il reddito d'impresa seguendo le registrazioni effettuate secondo le regole dell'IVA (comma 22) è legata ad specifica opzione con vincolo triennale.

## Secondo obiettivo: semplificazione

Secondo un ulteriore punto di vista, le imprese attualmente in contabilità semplificata, **fino al 2016**, a fronte dei costi e dei ricavi rilevanti per la determinazione del reddito riportati nei registri IVA nel corso dell'attività, alla fine dell'anno dovevano escludere i costi e i ricavi per i quali la competenza economica non era ancora maturata secondo i criteri dettati dal TUIR ovvero includere i costi e i ricavi che non hanno avuto ancora manifestazione nella contabilità IVA, ma che hanno maturato la competenza nell'anno di riferimento.

A decorrere **dal 2017**, gli stessi soggetti in contabilità semplificata, continueranno a registrare i costi ed i ricavi rilevanti per la determinazione del reddito nei registri IVA mentre, a fine anno, dovranno escludere i costi non ancora pagati e i ricavi non ancora incassati. Non esiste alcuna ulteriore attività da effettuare.

Certo è che se si vuole evitare di pagare imposte su redditi non incassati serve seguire gli incassi e i pagamenti.

Se il contribuente non ha problemi di incasso dei corrispettivi da parte dei clienti, non sarà obbligato ad optare per la più onerosa contabilità ordinaria, ma potrà scegliere un regime che, fondandosi sui costi e i ricavi indicati nei registri IVA non renderà più necessario effettuare nessuna attività a fine anno.

Questo regime rappresenta una **vera e propria semplificazione** che ancora oggi non ha avuto il giusto risalto.

## Passaggio alla contabilità ordinaria

Tra questi due regimi si deve anche inserire la possibilità di scegliere, più propriamente, il passaggio alla contabilità ordinaria.

Nell'ambito dei soggetti attualmente in contabilità semplificata, considerati i limiti di ricavi per l'accesso, esiste una platea di imprese anche molto diverse tra di loro. In molti casi, la scelta di restare nella contabilità semplificata è stata dettata più da **retaggi storici** che non da scelte oculate rispetto alla struttura aziendale.

Classi di ricavo in euro	Numero totale imprese	Imprese personali in semplificata che hanno dichiarato Ricavi	Ricavi dichiarati 000/euro
minore di zero a € 10.000	1.124.849	322.602	2.449.763
da € 10.0000 a € 50.0000	1.101.819	968.840	22.828.421
da € 50.0000 a € 200.0000	1.037.686	800.939	77.210.726
da € 200.000 a € 500.000	338.997	151.665	42.768.543
oltre € 500.0000	355.688	22.032	25.187.423
<b>TOTALE</b>	<b>3.959.039</b>	<b>2.266.078</b>	<b>171.576.825</b>

Fonte: elaborazioni CNA, politiche fiscali e societarie su dati MEF anno 2013

L'impresa personale più strutturata appartenente alla fascia più alta, che ha un andamento del magazzino importante ed altalenante, anche a prescindere dalle valutazioni riguardanti il problema di incassi e pagamenti, potrebbe scegliere di entrare in contabilità ordinaria, per evitare picchi di tassazione negli anni nei quali si concentrano i pagamenti dei clienti relativi a redditi "maturati" negli anni passati secondo il criterio della competenza economica.

Inoltre, la possibilità di beneficiare della flat tax al 24% (**tassazione IRI**) per i redditi lasciati nell'impresa, riservata alle imprese personali in contabilità ordinaria, potrebbe rappresentare un **ulteriore elemento da valutare** per far uscire l'impresa dalla contabilità semplificata.

### Come scegliere?

Di fronte a queste diverse possibilità alternative, il bravo consulente si dovrà muovere nell'interesse dell'impresa, considerando:

- la struttura dell'impresa,
- le modalità di svolgimento dell'attività
- i tempi medi di pagamento delle fatture dei clienti e quelle dei fornitori,

per scegliere tra le tante possibilità (regime semplificato per cassa, regime semplificato fondato sui registri IVA o regime ordinario) quella più adeguata ed economica per il proprio assistito.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**

IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI - 22 DICEMBRE 2016

## ANC: dal regime di cassa nessun beneficio alle imprese minori

Il nuovo regime di cassa introdotto - a partire dal 1° gennaio 2017 - dalla legge di Bilancio n. 232/2016 danneggia le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. E' quanto sostiene l'ANC, nel comunicato stampa del 21 dicembre 2016. Secondo l'Associazione Nazionale Commercialisti, molti imprenditori o lavoratori autonomi come ad esempio i commercianti al minuto o coloro che hanno i corrispettivi giornalieri, non avranno alcun beneficio dalla nuova misura.

L'ANC - **Associazione Nazionale dei Commercialisti** critica sul nuovo **regime di cassa** introdotto per le imprese minori.

Il regime è stato introdotto, partire dal 1° gennaio prossimo, dalla **legge di Bilancio 2017** e

riguarda sia le imprese individuali sia le società di persone in contabilità semplificata.

Secondo l'ANC, il nuovo regime non agevolerà molti imprenditori o lavoratori autonomi, come ad esempio i **commercianti al minuto** o coloro che hanno i **corrispettivi giornalieri**.

"Sia, infatti, che decidano di entrare nel nuovo regime di cassa sia che scelgano, per evitare l'automatismo previsto, di optare per il regime ordinario - sottolinea il Presidente ANC Cuchel - gli **adempimenti contabili** sono **destinati ad intensificarsi**, senza considerare poi che le imprese minori, in generale, sono soggetti poco o per nulla strutturati per una gestione della contabilità in regime ordinario, il quale per loro non rappresenta affatto una via d'uscita sul piano operativo e dell'economicità".

L'ANC sollecita quindi un **intervento di modifica** del provvedimento, facendo in modo che il nuovo regime di cassa non sia per i contribuenti in contabilità semplificata una scelta obbligata ma unicamente un'**opzione possibile**.

*A cura della Redazione*

Associazione Nazionale Commercialisti, comunicato stampa 21/12/2016

L'EDITORIALE DI TOMMASO LAMEDICA - 01 OTTOBRE 2016

## Reddito d'impresa, da competenza a cassa: quali conseguenze?

Già dal 2017, gli esercenti attività commerciali di piccole e medie dimensioni (in contabilità semplificata) quantificheranno il reddito della propria impresa adottando il criterio di cassa, anziché il criterio - sino ad ora seguito - della competenza. Attenzione, però, ai problemi che potrebbero verificarsi quando le operazioni si concludono utilizzando mezzi di pagamento diversi dal contante. Un regime transitorio eviterà eventuali (ma possibili) fenomeni di doppia imposizione nel passaggio dal vecchio al nuovo regime di determinazione del reddito. Occorre, comunque, realizzare nuovi programmi informatici per le necessarie rilevazioni contabili.

E, allora, pare proprio che per le imprese commerciali meno strutturate sotto il profilo dell'organizzazione contabile sia arrivato il momento del "cambiamento".

La legge di Bilancio 2017, stando a quanto è dato leggere, già dal prossimo anno, modifica il **criterio** per la **determinazione del reddito** derivante dall'attività imprenditoriale esercitata. Se il procedimento per l'approvazione del disegno di legge si concluderà - ovviamente entro la fine di quest'anno - vecchie abitudini (mantenute nei rapporti tributari dai soggetti già chiamati "alla leva") si spegneranno, non senza un momento di imbarazzo. Il tempo di tenere in conto le cose che ci lascia guardare lo specchio retrovisore è, quindi, prossimo alla fine.

Ma vediamo in concreto di cosa si tratta e cosa, eventualmente, c'è da fare per evitare sorprese spiacevoli a fine anno.

Gli esercenti attività commerciali di piccole e medie dimensioni - cioè, coloro che sono in possesso dei requisiti per la tenuta della **contabilità semplificata** - manderanno al macero i criteri per la determinazione del reddito finora applicati e quantificheranno lo stesso sulla base di regole radicalmente opposte.

In concreto, entra in scena la regola che quantifica le componenti di reddito che sono proprie al c.d. **criterio di cassa** e si abbandona quello della c.d. competenza. Come dire, cambia la metodologia per la determinazione del reddito. Dal prossimo anno i contribuenti rientranti nella categoria dei "semplificati" (ovviamente, con riferimento agli adempimenti contabili), per mettere insieme una nuova base sulla quale calcolare l'imposta dovuta, dovranno vedersela con una **nuova metodologia** di rilevazione delle componenti di reddito, per ottenere una differenza tra ciò che si incassa annualmente e ciò che si spende nello stesso periodo, in relazione naturalmente all'attività imprenditoriale svolta.

E, per il momento, non vale sapere altro.

Può essere utile, peraltro, mettere insieme qualche considerazione.

La prima attiene al rilievo che occorre dare ai criteri capaci di individuare il momento in cui le operazioni vengono onorate con **mezzi di pagamento diversi dal denaro**.

La seconda attenzione va verso l'importanza che deve essere attribuita alle immancabili **disposizioni transitorie**, che oggi non conosciamo, ma che non potranno essere estranee al testo definitivo della legge.

Andiamo con ordine.

In ordine alla prima questione non è affatto disagevole affermare che, in sede di concreta applicazione delle nuove regole, non si pongono problemi di sorta quando i pagamenti - attinenti alle operazioni compiute - avvengono in **contanti** e, cioè, con la materiale consegna della somma di denaro. Diversamente, cioè quando l'operazione viene "regolata" con mezzi di pagamento diversi dal contante, le cose non sono altrettanto concludenti. Per capire il "copione" occorre, allora, prudenza e accortezza.

Ogni mezzo di pagamento (diverso dal denaro) ha regole proprie che occorre intendere al meglio. E, sempre per evitare il peggio, l'impegno è capire (e condividere) quando la data del mezzo di pagamento utilizzato può configurare il momento della percezione del corrispettivo ovvero del sostenimento della spesa.

Il pagamento con un **assegno bancario** comporta una "data di rilevanza" diversa da quello effettuato con un **assegno circolare**. Ad altre conclusioni si arriva se il corrispettivo è regolato con un **bonifico bancario** o strumenti simili.

In casi del genere, a quali conclusioni possiamo arrivare?

Entrano in ballo la data dell'accredito (o dell'addebito) piuttosto che quella della effettiva disponibilità della somma, ovvero sia quella della valuta (convalidata dall'istituto di credito) o, ancora, quella della formale conoscenza dell'avveduto accredito (o dell'addebito)?

Difficile generalizzare.

Occorre conoscere la **natura (giuridica) del mezzo di pagamento** utilizzato e cercare di capire se la soluzione conclusiva è condivisa (o condivisibile) specie dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. E la comprensione di tutto questo non è impresa di poco conto.

Ci si può convincere che - qualsiasi possa essere la soluzione adottata - gli effetti che ne derivano "spostano poco" la raffigurazione dei fatti che rilevano. Giorno più, giorno meno alla fine del periodo d'imposta (ma il discorso vale anche per eventuali adempimenti intermedi), la sostanza non cambia.

Il risultato finale non ne esce stravolto.

Ciò che rimarca (e molto) è quando l'operazione coinvolge gli **ultimi giorni dell'anno** ovvero i **primi dell'anno successivo**.

Si tratta, all'evidenza, di spostare (volontariamente o no) l'imputazione del corrispettivo corrisposto o della spesa sostenuta da un anno all'altro. A questo punto, la questione della "data rilevante" - riferita alla singola operazione - assume una consistenza significativa. Non giustifica le disattenzioni e, perciò, occorre darsi da fare per dotarsi, in tempo utile, di opportuni promemoria a prova di bomba.

Qualche considerazione sulla seconda questione che sollecita l'impegno nella lettura delle indispensabili **disposizioni transitorie**. È del tutto configurabile, infatti, nel passaggio da un sistema ad un altro, che possano coesistere situazioni fra loro stridenti.

Un esempio per tutti: i redditi dichiarati per l'anno in corso sono costruiti nel rispetto delle regole della c.d. competenza. Parte delle operazioni considerate, però, vengono a conclusione

nel prossimo anno. I **pagamenti differiti** rispetto al compimento delle operazioni commerciali sono all'ordine del giorno.

Senza disposizioni transitorie non sapremmo come muoverci per evitare doppie imposizioni.

Situazioni di questo tipo non tollerano ritardi; anche il più elementare programma informatico ha le proprie esigenze.

E i propri tempi di realizzazione.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito d'impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

**Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!**